

N. R. 469/2024 PR. UNIT.



TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Maria Acagnino, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 469-1/2024 Proc. Un. avente ad oggetto “*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI)*” ad istanza di:

Chiappetti Mario nato in Svizzera il 18.04.1980, C.F. CHPMRA80D18Z133M e Muccilli Annamaria, nata a Piedimonte Matese (CA) il 06.11.1983, C.F. MCCNMR83S46G596N;

vista la relazione redatta dall’OCC Prima Difesa Segretariato Sociale del Comune di Maletto (CT) , nella persona del gestore avv. Gina Semprevivo ;

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 66 ss. CCII del 19/2/2025 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;

vista la relazione e i successivi chiarimenti dell’OCC dai quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, sono state presentate osservazioni da parte di due creditori, Avvera s.p.a. e Italcredi s.p.a. ;

In particolare, Avvera s.p.a. ha formulato le seguenti censure:

1. mancanza di meritevolezza dei debitori nel cagionare il sovraindebitamento
2. mancata valutazione della garanzia del credito, assistito da cessione del quinto dello stipendio

Entrambe le censure sono infondate.

Innanzitutto deve chiarirsi che non si applica più l’art. 12 bis L.3/12 che è stato sostituito dall’art. 69 CCII per cui non è ammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore , laddove il sovraindebitamento sia stata causato con colpa grave, malafede o frode, per cui si deve valutare la sussistenza di una delle tre ipotesi indicate.

La creditrice afferma che i debitori abbiano agito in malafede, tacendo, all’atto della stipula, di avere in atto un contratto di mutuo con Ing Bank, circostanza che, ove nota , avrebbe comportato un diniego del finanziamento.

La censura è del tutto infondata: come risulta dalla relazione dell’OCC, il debito di ING BANK è stato assunto ben due anni dopo la sottoscrizione del contratto con Avvera s.p.a.



(Contratto di mutuo ING BANK del 31.05.2022 - Contratto di delega di pagamento con Avvera s.p.a. del 18.6.2020).

Quanto alla collocazione del credito di Avvera: correttamente l'OCC lo ha considerato al chirografo, in quanto la cessione del quinto della retribuzione non costituisce una garanzia, ma solo un modo di pagamento che non incide sulla qualifica del credito.

Italcredi s.p.a. ha formulato le seguenti osservazioni:

1. errata graduazione del credito al chirografo
2. errata determinazione dell'ammontare del credito
3. eccessività dell'importo delle spese prededucibili
4. eccessività dell'importo delle spese necessarie al mantenimento della famiglia
5. assenza di meritevolezza dei debitori
6. esiguità delle somme messe a disposizione dei creditori

Prima di esaminare il merito delle censure, deve rilevarsi che sia Avvera s.p.a. che Italcredi hanno erogato il credito in assenza del merito creditizio, in quanto, il debitore non disponeva di una quota di reddito sufficiente a far fronte alle obbligazioni che assumeva, pertanto sono inammissibili tutte le osservazioni che attengano alla convenienza del piano.

Quanto alla prima doglianza, la creditrice ritiene che, trattandosi di una cessione del quinto della retribuzione, il credito debba essere considerato privilegiato.

Il rilievo è infondato, in quanto, come dianzi affermato, la cessione del quinto attiene alle modalità di pagamento e non muta il grado del credito.

La seconda censura è fondata, ma non incide sulla omologa del piano: nel periodo di tempo decorso dall'apertura della procedura e la presente sentenza di omologa, correttamente, sono state prelevate dalla retribuzione del Chiappetti, le somme corrispondenti al contratto stipulato con la Italcredi (e anche con Avvera s.p.a.), è evidente, quindi, che l'importo del credito residuo sarà ridimensionato per adeguarlo all'importo residuo, detraendo le rate, nelle more , versate.

Quanto alle spese relative alla procedura, si tratta di importi definiti dalla legge e , per quanto riguarda l'advisor, frutto di un contratto estraneo alle disposizioni del giudice, ma trattasi, comunque, di spese effettuate in occasione della procedura.

Anche la censura sull'importo delle spese necessarie al mantenimento della famiglia è infondata, Italcredi utilizza come parametro di riferimento il reddito minimo , al di sotto del quale il nucleo deve considerarsi in condizione di povertà, mentre le procedure di composizione della crisi tendono ad assicurare ai proponenti un reddito che consenta loro di mantenere un tenore di vita dignitoso.

Nella specie, la coppia ha un figlio che frequenta l'università e deve essere garantito il suo diritto allo studio, con il pagamento delle relative tasse (commisurate al reddito che non tiene conto della sussistenza di eventuali debiti) e dei test universitari.

Va , inoltre, rilevato che difficilmente i ricorrenti potranno beneficiare delle somme indicate nella proposta, in quanto la Muccilli, come evidenziato dall'OCC nell'ultima relazione, è stata licenziata, percepirà la NASPI che è inferiore alla retribuzione e copre un periodo limitato di tempo.



Quanto alla dedotta assenza di meritevolezza , i ricorrenti sono incorsi nell'attuale condizione di sovraindebitamento a causa della necessità di far fronte alla ristrutturazione dell'immobile, destinato a casa familiare.

Fra il 2016 e il 2017, i ricorrenti sono stati costretti a contrarre un mutuo dell'importo di € 95.000 per demolire e ricostruire i muri portanti e il tetto di copertura dell'immobile che presentava problemi di staticità, secondo la relazione tecnica in atti, sono stati introdotti pilastri di sostegno della struttura e relative fondamenta di cemento armato e cordolo a coronamento dei muri perimetrai non demoliti, oltre a travi di supporto al tetto.

I ricorrenti avevano acquistato l'immobile nel 2008 e non avevano ancora completato il pagamento del mutuo contratto per il relativo acquisto.

E' vero che gli istanti hanno fatto ripetuto ricorso al credito, ma, dagli estratti conto prodotti, risulta che le somme erogate sono state impiegate per ripianare la precedente esposizione debitoria, come avviene di sovente quando gli indebitati non riescono a pagare il mutuo ipotecario, per non perdere la proprietà della casa di abitazione.

Ad avviso di questo giudice, non può sostenersi che i ricorrenti abbiano agito con colpa grave, in quanto hanno impiegato le somme ottenute in prestito per estinguere altre obbligazioni.

Anche l'acquisto dell'autovettura non appare ingiustificato: i ricorrenti hanno prodotto attestato del meccanico da cui risulta che la precedente auto non potesse essere riparata.

L'ultima censura attiene alla convenienza del piano e, non avendo la Italcredì, prima di erogare il credito, valutato adeguatamente la posizione economica del Chiappetti che non disponeva della quota di reddito minima , necessaria per il fabbisogno proprio e della propria famiglia, non può eccepirne l'assenza.

rilevato che l'ammontare dei debiti degli istanti è di € 290.420,97320.636,60 (suddivisi fra i due ricorrenti come da tabelle riportate nella relazione del gestore della crisi e qui riportata, sudistinta per ciascun creditore, quanto a **Chiappetti Mario**:

Intestatario	Tipo debito	Creditore	Tipo prodotto	Categoria privilegio debito	Ordine di soddisfo	Debito ammesso
Chiappetti Mario	personale	O.C.C. 311 con sede in Maletto	Prededuzione Credito Procedura	Spese di procedura	1	€. 6.510,22



Chiappetti Mario	personale	Avv. Aurelio Cardaci	Prededuzione Privilegiato credito spese legali procedura	Spese e onorari di procedura	2	€ 4.000,00 (75% in prededuzione e privilegio; 25% solo in privilegio)
Chiappetti Mario	personale	Ing Bank N.V.	Mutuo ipotecario	Prestiti ipotecari	5	€ 195.174,00
Chiappetti Mario	personale	Regione Sicilia Soggetto comnetente	Tributi/ Tasse	Tasse	7	€ 2.580,92



Chiappetti	personale	ACI	Tributi/ Tasse	Tasse	7	€ 2.580,92
Mario		Soggetto riscossore				
Chiappetti	personale	Avvera	Delega di	Chirografar	8	€ 24.779,00
Mario		S.p.A.	pagamento	i		
Chiappetti	personale	INPS	Indebito su	Tasse	7	€ 800,00
Mario			prestazioni			
Chiappetti	personale	Ital Credi	Cessione del	Chirografar	8	€ 41.685,00
Mario		S.p.A.	quinto	io		

Quanto a **Muccilli Anna Maria** secondo la seguente tabella in cui l'importo del mutuo ipotecario è stato riportato per intero, essendo i ricorrenti coobbligati in solido

Intestatario	Tipo	Creditore	Tipo	Categoria	Ordine	Debito
	debito		prodotto	privilegio debito	di soddisfo	ammesso





Muccilli Anna Maria	personale	O.C.C. 311 con sede in Maletto	Prededuzione Credito Procedura	Spese e onorari di procedura	1	€. 6.510,22
Muccilli Anna Maria	personale	Avv. Aurelio Cardaci	Prededuzione Privilegiato credito spese legali procedura	Spese di procedura	2	€ 4.000,00 (75% in prededuzion e e privilegio; 25% solo in privilegio)
Muccilli	personale	Agenzia	Tributi/ Tasse	Tasse	7	€. 376,71



Anna Maria		Delle Entrate e Riscossion e				
Muccilli Anna Maria	personale	Regione Sicilia Soggetto competente	Tributi/ Tasse	Tasse	7	€ 1.071,99
Muccilli Anna Maria	personale	ACI Soggetto	Tributi/ Tasse	Tasse	7	€ 1.071,99
		riscossore				
Muccilli Anna Maria	personale	Ing Bank	Mutuo ipotecario	Prestiti ipotecari	5	€ 195.174,00

rilevato che il nucleo familiare degli istanti (è composto da quattro componenti) ;
rilevato che il reddito da lavoro dipendente del Chiappetti è pari ad € 2469,79 e il reddito da lavoro dipendente della Muccilli è pari ad € 1151,10;
rilevato che la spesa media mensile del nucleo familiare ammonta ad € 2.200,00 mensili ,
per come verificato e attestato dall'OCC;
rilevato che Chiappetti Mario è comproprietario, insieme ai fratelli dei seguenti beni immobili:



- 
- 1 TERRENO SITO A CASTEL DI SASSO Foglio 2, num.71 Cat. Bosco ceduo Cl.2
 - 2 TERRENO SITO A CASTEL DI SASSO Foglio 2, num.72 Cat. Seminati Cl.4
 - 3 TERRENO SITO A CASTEL DI SASSO Foglio 2, num.73 Cat. Bosco ceduo Cl.2
 - 4 TERRENO SITO A LIBERI Foglio 14, num.17 Cat. Seminati Cl.2
 - 5 TERRENO SITO A LIBERI Foglio 14, num.18 Cat. Seminati Cl.2
 - 6 IMMOBILE SITO A LIBERI Foglio 14, num.5018 sub.1 Cat. A/2 Cl.3 Vani 9.5
(prima casa De Biasio Filomena)
 - 7 TERRENO SITO A LIBERI Foglio 10, num.300 Cat. Seminati Cl.2
 - 8 TERRENO SITO A LIBERI Foglio 10, num.301 Cat. Bosco ceduo, Cl.2
 - 9 TERRENO SITO A LIBERI Foglio 10, num.549 Cat. Pascolo Cl.2
 - 10 TERRENO SITO A LIBERI Foglio 14, num. 4, Cat. Seminati Cl. 3
 - 11 ABITAZIONE RURALE SITA A TEANO Foglio 54 num.87, sub. 5 Cat. A/6
Cl.1 vani 3.5
 - 12 TERRENO SITO A TEANO Foglio 66, num.116 Cat. Uliveto Cl.1
 - 13 IMMOBILE (ACQUISITO PER USUCAPIONE) Foglio 10, num.451 sub.1
Cat.A/4 Cl.1
- 

I proponenti hanno acquistato in comproprietà la casa coniugale, così individuata
Immobile sito in Nicolosi (CT), Via Pappalardo, 16 P.T. e piano I°, di complessivi
vani 8 catastali, censito in catastato fabbricati al foglio 30, particella 3207, sub 3 ex
particella 3207, cat A/2, cl.6 vani 8 p.t e 1° mq. 181, R.C. € 723,04.

rilevato che i ricorrenti sono proprietari dei seguenti veicoli : 1) autoveicolo Peugeot 308 2)
motociclo Ducati 750 c.c.;

rilevato che, per come accertato dall'OCC, i proponenti non hanno compiuto atti di
straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che il piano di ristrutturazione propone una riduzione del credito ipotecario nei limiti
del valore dell'immobile gravato, mentre il restante credito sarà soddisfatto garantendo la
stessa percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari.

Ritenuto che, pertanto, al creditore ipotecario sarà assicurato il pagamento della somma di €
108.000, a fronte del credito complessivo di € 195.174.



rilevato che ai creditori è assicurata la percentuale del 10% come da tabella che si trascrive:

CHIAPPETTI MARIO

Denominazione	DEBITO MONTANTE	IMPORTO RESTITUITO
ING BANK	€ 87.174,00	€ 8.717,40 percentuale al 10%
Avvera S.p.A.	€. 24.779,00	€. 2.477,90 percentuale al 10%
Regione Sicilia	€. 2.580,92	€. 258,09 percentuale al 10%
Ital Credi S.p.A.	€. 41.685,00	€. 4.168,50 percentuale al 10%
Inps	€. 800,00	€. 80,00 percentuale al 10%

MUCCILLI ANNA MARIA

Denominazione	DEBITO MONTANTE	IMPORTO RESTITUITO
Agenzia delle Entrate e della riscossione	€. 376,71	€. 37,67 percentuale al 10%
Regione Sicilia	€. 1.071,99	€. 107,20 percentuale al 10%

Il piano prevede la restituzione della somma di € 144.867,20 in 10 anni mediante il pagamento di una rata mensile di € 1365,66.

rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa;
ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

P. Q. M.

OMOLOGA



il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di Chiappetti Mario e Muccilli Anna Maria dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

DICHIARA

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).

Catania, 11/2/2026

Il Giudice
Maria Acagnino

